

Roma 3 luglio 2021

Alla C. A. Ministra di Giustizia  
Prof.ssa Marta Cartabia

OGGETTO: segnalazioni urgenti relative alle proposte della Commissione Lattanzi in materia di contrasto alla violenza maschile contro le donne.

Gentile Ministra,

**D.i.Re** - Donne in Rete contro la violenza è la prima associazione italiana a carattere nazionale di Centri antiviolenza non istituzionali e gestiti da associazioni di donne che riunisce in un unico progetto politico **82 organizzazioni** che gestiscono oltre 100 Centri Antiviolenza e decine di Case rifugio.

L'associazione conta inoltre sulla rete delle avvocate che collaborano con i Centri Antiviolenza, composta di oltre 100 avvocate specializzate nella difesa dei diritti delle donne lesi dalla violenza maschile che si propongono di promuovere pratiche giudiziarie, diffondere buone prassi, analizzare il diritto nazionale e internazionale

Proprio dalla rete delle avvocate sorge una grave preoccupazione relativa alle **proposte della Commissione Lattanzi** per la modifica del procedimento penale, che **non sembrano aver tenuto in considerazione le ricadute in materia di riconoscimento e accertamento giudiziale della violenza maschile contro le donne.**

Leggiamo con stupore e allarme alcuni degli articoli del DDL 2435 e le proposte della Commissione Lattanzi. Ci sembra evidente che non si sia valutato l'impatto che avranno queste modifiche nei percorsi di uscita dalla violenza maschile sulle donne e nel generale quadro di contrasto alla stessa violenza in Italia **anche rispetto agli impegni assunti a livello internazionale.**

Particolare allarme genera l'art. 8 rubricato "*Condizioni di procedibilità*" laddove agli artt. e) ed f) propongono di **rivedere "i casi di irretrattabilità della querela"** in relazione alle esigenze della giustizia riparativa e l'estensione dell'ipotesi di **estinzione del reato per condotte riparatorie "ai casi di procedibilità a querela non soggetta a remissione"**.

Tale articolo allarma anzitutto perché parla di "casi di irretrattabilità della querela o procedibilità a querela non soggetta a remissione" senza nominare espressamente i soli tre casi in cui è prevista dal nostro codice penale: le ipotesi di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis e ter c.p. e gli atti persecutori aggravati di cui all'art. 612 bis co. 2 c.p. Si tratta di evidente tentativo di occultare le reali ipotesi applicative.

Allarma in secondo luogo perché **renderebbe rimettibile la querela per ipotesi di reato** di violenza sessuale che la Convenzione di Istanbul chiede addirittura che siano procedibili ex officio, così come le indicazioni del Comitato CEDAW nella raccomandazione 35 e da ultimo la Special Rapporteur sulla violenza contro le donne, sue cause e sue conseguenze nel rapporto sulla violenza sessuale.

Allarma infine perché **permetterebbe l'estinzione di reati particolarmente gravi in seguito a condotte riparatorie**. Un meccanismo che creerebbe l'anomalia - **già criticata dal Consiglio Superiore** della Magistratura nel 2009<sup>1</sup> - della remissione di querela in procedimenti in cui può essere intervenuta anche applicazione di misura coercitiva.

Ancora, sorprende e preoccupa **l'astratta possibilità di applicazione della messa alla prova per reati quali i maltrattamenti e gli atti persecutori**.

Si aggiungono inoltre due importanti osservazioni in tema di art. 91 c.p.p. e partecipazione degli enti al processo penale e in tema di applicazione pena.

Rileviamo un atteggiamento fortemente contraddittorio da parte del legislatore: due anni fa promulgava il c.d. Codice Rosso, con inasprimento delle pene e introduzione di meccanismi di accelerazione per la trattazione dei procedimenti relativi alla violenza maschile contro le donne, oggi si depotenzia il tutto per necessità deflative.

Chiediamo quindi la correzione urgente delle norme nel senso indicato nell'analisi dei singoli articoli che alleghiamo e restiamo a disposizione per un confronto al quale siamo sempre aperte.

Con i nostri migliori saluti,

La Presidente D.i.Re

Antonella Veltri



---

<sup>1</sup> Parere del CSM, adottato con delibera del 2 aprile 2009, sul testo del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", consultabile sul sito [www.csm.it](http://www.csm.it).